



m_dg.GNDDP01.01/02/2018.0000404.U



DiKe - Digital Key
(Software per la firma digitale di documenti)

Esito Verifica Firme

23 marzo 2021

File : C:/Users/armando.vincenti/dikeTmpdir/convenzione SMOP Campania Garante Nazionale ALLEGATO DGRC 01 2018.pdf.p7m

Esito Verifica : Certificato del Firmatario scaduto Data di verifica: 23/03/2021 09.47.25 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : ANTONIO POSTIGLIONE
Ente Certificatore : CA Qualificata Regione Campania erogata da Actalis
Cod. Fiscale : PSTNTN56H21E329R
Ruolo : Dirigente
Stato : IT
Organizzazione : Regione Campania/03516070632
Cod. Ident. : RC4819471
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 18/11/2015 11.46.20 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 17/11/2018 11.46.20 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Limite D'uso : la presente firma digitale ed il certificato ad essa collegato hanno validita' solo per gli atti della Regione Campania
Data e Ora Firma : 26/01/2018 10.25.27 (UTC Time)

Esito Verifica : Certificato del Firmatario scaduto Data di verifica: 23/03/2021 09.47.25 (UTC Time)
Algoritmo Digest : SHA-256
Firmatario : MAURO PALMA
Ente Certificatore : ArubaPEC S.p.A. NG CA 3
Cod. Fiscale : PLMMRA48M20H501G
Stato : IT
Organizzazione : non presente
Cod. Ident. : 15952398
Certificato Sottoscrizione : SI
Validità Cert dal: : 23/09/2016 00.00.00 (UTC Time)
Validità Cert fino al: : 23/09/2019 23.59.59 (UTC Time)
Certificato Qualificato : Certificato Qualificato conforme alla normativa
Data e Ora Firma : 01/02/2018 09.54.19 (UTC Time)
Controfirma di: : ANTONIO POSTIGLIONE

InfoCert S.p.A.

sito web: www.firma.infocert.it

CONVENZIONE

per la realizzazione di forme di collaborazione e di coordinamento e per il miglioramento e la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi mirati alla realizzazione del programma di superamento degli O.P.G., in attuazione di quanto previsto dalle Linee di Indirizzo sancite dagli Allegati A e C del DPCM 1 aprile 2008 e dagli Accordi sanciti in Conferenza Unificata il 13.10.2011 (Rep. Atti n. 95/C.U.) e il 26.02.2015 (Rep. Atti n. 17/C.U.)

TRA

La **REGIONE CAMPANIA**, Codice Fiscale 80011990639, rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Servizio Sanitario Regionale

E

IL GARANTE NAZIONALE DEI DIRITTI DELLE PERSONE DETENUTE O PRIVATE DELLA LIBERTÀ PERSONALE, rappresentato dal Presidente prof. Mauro Palma

PREMESSO CHE

- L'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, ha istituito il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e gli ha attribuito il compito di vigilare affinché la custodia delle persone sottoposte alla limitazione della libertà personale sia attuata in conformità alle norme nazionali e alle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia.
Per esercitare le sue funzioni, Il Garante Nazionale visita senza restrizioni e senza necessità di autorizzazione, qualunque locale adibito o comunque funzionale alle esigenze restrittive di persone in della pena o custodia cautelare, siano essi adulti o minori, le residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza in ambito psichiatrico (REMS), le strutture sanitarie ove si attuano trattamenti sanitari obbligatori, le strutture per il trattenimento di persone migranti irregolarmente presenti nel territorio nazionale, le strutture per persone sottoposte a qualsiasi misura di sicurezza detentiva, le comunità terapeutiche e di accoglienza o comunque le strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure privative della libertà personale, incluse le camere di sicurezza delle diverse Forze di Polizia.
- Con legge del 9 novembre 2012 n. 195 è stata autorizzata la ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002.
A seguito del deposito dello strumento di ratifica in data 3 aprile 2013 il Protocollo è entrato in vigore per l'Italia il 3 maggio 2013. Allo scopo di prevenire la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti il protocollo prevede l'istituzione di un sistema di visite regolari svolte da organismi indipendenti nazionali e internazionali nei luoghi in cui le persone sono private della libertà con potere di accesso a documentazione e a colloqui riservati con le persone ristrette.
A tal fine, il trattato istituisce il Sottocomitato delle nazioni Unite per la prevenzione della tortura con compiti di ispezione e monitoraggio a livello globale e impegna tutti gli stati aderenti a dotarsi di un meccanismo nazionale di prevenzione con poteri di visita di tutti i luoghi di privazione della libertà.
Per l'Italia è stato individuato quale meccanismo nazionale il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale. In tale veste, con i poteri e le garanzie conferite ai sensi degli

artt. 19-21 del protocollo, il garante ha accesso a tutti i luoghi in cui delle persone sono o possono essere private della libertà, ai documenti relativi e a colloqui riservati con le persone private della libertà.

In qualità di meccanismo il Garante è altresì tenuto a disciplinare ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministro della Giustizia 11 marzo 2015 n. 36 la collaborazione di tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, vi cooperano per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo ONU.

- Il Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG denominato "SMOP" è un sistema informatico su tecnologia web, che si articola su diversi tipi di postazioni di accesso, ampiamente configurabili e sempre gestibili nel rispetto della vigente normativa sul trattamento dei dati sensibili. E' finalizzato a realizzare un'omogenea base informativa, aggiornata continuamente, che consente di descrivere e valutare sia il percorso di superamento sancito dall'Allegato C al D.P.C.M. 01.04.2008, sia l'implementazione ed il funzionamento dei servizi e delle strutture che sostituiranno OPG e CCC, compresi i servizi regionali e/o aziendali coinvolti nella gestione dei pazienti in misura di sicurezza non detentiva sono standardizzate e gestite, per ciascuna persona entrata in predetti servizi, diverse informazioni raggruppabili nelle seguenti aree: anagrafica, informazioni sanitarie, informazioni giuridiche, presa in carico da parte del SSR. In particolare per le ultime due aree, sono implementate funzioni che consentono un attento monitoraggio longitudinale, permettendo di descrivere i percorsi di assistenza e di gestione attraverso il sistema penitenziario e quello sanitario.
- Tutti i servizi coinvolti sono inseriti in una rete che implementa procedure, nelle principali evenienze automatiche, di condivisione attiva delle informazioni e d'interrelazione operativa tra i SSR competenti territorialmente ed i Servizi e le Strutture per l'esecuzione delle misure di sicurezza e per la tutela della salute mentale negli Istituti Penitenziari ordinari (SSO: servizi di superamento OPG). Tra la documentazione prodotta per il singolo paziente dagli SSO e dai SSR - che viene così inserita, trasmessa e condivisa in forma digitale, con specifiche procedure di upload - sono comprese le relazioni periodiche cliniche, i documenti inerenti l'attribuzione di competenza territoriale, i progetti individuali terapeutico riabilitativi intramurali e di dimissione e le convocazioni delle riunioni di equipe e delle udienze di riesame.
- Le Regioni e le Province Autonome, nell'ambito delle attività del Gruppo tecnico interregionale per la sanità penitenziaria (GISPE) della Commissione Salute, che hanno ritenuto il Sistema informativo "SMOP" idoneo a soddisfare anche i requisiti informativi richiesti per il funzionamento delle Residenze per l'esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS), hanno realizzato attività di condivisione del sistema SMOP che attualmente assicurano una copertura del 96,4% della popolazione nazionale e sono in fase di ulteriore estensione. Il sistema in parola è già adottato da 16 regioni (Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Marche, Lombardia, Emilia-Romagna, Puglia, Veneto, Piemonte, Liguria, Calabria, Basilicata, Sardegna, Toscana e Sicilia), e allo stesso accedono anche il Ministero della Salute, per il monitoraggio del processo di superamento degli OPG ex Legge 30 maggio 2014, n.81, e diversi Uffici dell'Autorità Giudiziaria e del Ministero della Giustizia. Al sistema ha avuto accesso il Commissario unico governativo per il superamento degli OPG, istituito ex Legge 30 maggio 2014, n. 81, per i propri compiti istituzionali.
- Il titolare dei diritti dell'applicativo SMOP®, giusta Deliberazione ASL Caserta n. 261 del 28/02/2013, è il Laboratorio territoriale per la sanità penitenziaria della Regione Campania "Eleonora Amato", struttura pubblica regionale che assicura tra l'altro, ex Delibera della Giunta Regionale n. 716 del 13/12/2016, la gestione, sperimentazione e sviluppo dei sistemi informativi per la sanità penitenziaria, con prioritario riferimento al Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP®", e le funzioni di coordinamento della rete sanitaria inter-penitenziaria regionale interaziendale di cui all'Accordo sancito in Conferenza Unificata sul documento "Linee guida in materia di modalità di erogazione dell'assistenza sanitaria negli istituti penitenziari per adulti: implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali" (Rep. n. 3/cu del 22 gennaio 2015; GURI, serie generale, n. 64 del 18.3.2015).

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Finalità.

1. Con la presente convenzione la Regione Campania rende disponibile al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale specifico accesso al Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP" per migliorare l'efficacia e l'efficienza dello svolgimento dei compiti istituzionali e per facilitarne le relazioni di scambio e condivisione informativa con i Servizi e le Strutture sanitarie monitorate e con le Amministrazioni e Autorità che costituiscono la rete del predetto sistema.

Art. 2 – Impegni della Regione Campania.

1. La Regione Campania si impegna a rendere disponibile al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale il Sistema Informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG (SMOP) "così com'è" e a titolo gratuito.
Si impegna a fornire al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale supporto tecnico gratuito per la fase di avvio del programma.
Si impegna inoltre a fornire al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, la necessaria assistenza ai fini della formazione, aggiornamento e sensibilizzazione, in materia di protezione dei dati personali, del personale autorizzato alle operazioni di trattamento di cui alla presente Convenzione.
2. Assicura la creazione di utenze abilitate all'accesso a SMOP per il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, senza limitazione di numero di accessi e su designazione dello stesso; analoga attività potrà essere in seguito resa disponibile per gli Uffici dei Garanti regionali dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
3. Le credenziali di accesso a SMOP sono personali e non cedibili ed ogni accesso al sistema è tracciato. Il singolo utente abilitato può richiedere direttamente eventuali accessi aggiuntivi per propri collaboratori, che saranno attivati compatibilmente con la disponibilità del sistema, sulla base delle esclusive valutazioni degli Amministratori.
L'elenco degli utenti abilitati, comprensivo dei contatti comunicati, è costantemente disponibile e consultabile da chiunque acceda al sistema.

Art. 3 – Impegni del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

1. Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale dà atto di avere visionato e valutato il Sistema Informativo per il Monitoraggio del superamento degli OPG (SMOP) e, con riferimento alle attività monitorate dal sistema ed ai propri compiti istituzionali, si impegna a realizzare una periodica attività di valutazione, anche attraverso l'inserimento di pertinente documentazione che potrà essere opportunamente prodotta, con particolare riferimento alle raccomandazioni inerenti la conformità delle condizioni di vita, al regime attuato e all'esercizio dei diritti - monitorati attraverso il sistema SMOP e attuati dalle diverse Amministrazioni – agli standard previsti dalle norme nazionali e dalle convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia, per le persone sottoposte alla limitazione della libertà personale e finalizzate alla prevenzione della tortura e dei trattamenti disumani e degradanti.
2. Si conviene che in fase di prima applicazione della convenzione, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale designerà e comunicherà i nominativi dei propri utenti necessari ad assicurare l'operatività minima del sistema - completi di anagrafica, Amministrazione di appartenenza, contatti telefonici fissi e mobili, e-mail (ed eventuale PEC), copia di un documento di

identità. Analoga documentazione dovrà essere trasmessa per l'abilitazione di tutte le altre utenze del sistema.

Art. 4 - Funzioni e utilizzo.

1. Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha facoltà di utilizzare liberamente l'applicativo e i dati dallo stesso gestiti e/o prodotti per le finalità di cui alla presente convenzione, laddove non si configuri un utilizzo commerciale e non si determini lucro, direttamente o indirettamente.
2. Con riferimento a ogni utilizzo a fini scientifici e di ricerca, compresa l'attività di documentazione e reportistica a fini statistici, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale si impegna ad assicurare la partecipazione del Laboratorio territoriale per la sanità penitenziaria della Regione Campania "Eleonora Amato", titolare dei diritti dell'applicativo, e di altre articolazioni indicate dalla Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania, esplicitando comunque in ogni fase o esito dell'attività scientifica e di ricerca l'applicativo utilizzato e il titolare dei diritti.
3. Ogni altro utilizzo non previsto specificamente dal presente Accordo è subordinato alla preventiva autorizzazione del titolare dei diritti sull'applicativo SMOP.
4. Con riferimento alle informazioni relative a persone e/o attività monitorate e presenti nel sistema SMOP, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, attraverso i propri utenti accreditati, potrà accedere a tutti i dati presenti nel sistema ed ai report dallo stesso prodotti, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati sensibili.
5. La Regione Campania è esonerata da responsabilità conseguenti all'eventuale errato inserimento dei dati nel sistema informativo SMOP da parte degli utenti accreditati in attuazione della presente convenzione, nonché dall'improprio utilizzo da parte degli eventuali utenti abilitati ad accedere al sistema stesso, in virtù dei sopracitati accordi, su richiesta del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche dell'applicazione, sicurezza e tutela dei dati.

1. L'accesso di tutti gli utenti, sia da Internet che da intranet, al sistema SMOP avviene solo ed esclusivamente su protocollo HTTPS. Il sistema è installato su un server fisico multiprocessore appositamente dedicato. Il sistema SMOP (applicazione e Database) è fisicamente allocato presso il CED dell'ASL di Caserta che prevede: accesso mediante badge a personale autorizzato; impianto di antintrusione; impianto di videosorveglianza; impianto antincendio; gruppo elettrogeno e di continuità a protezione dell'intero CED.
2. I dati gestiti da SMOP sono cifrati a livello applicativo e, a seconda del profilo e delle credenziali dell'utente che accede al sistema, sono mostrate via via maggiori informazioni a partire dal solo identificativo del paziente sino ai dati anagrafici; analogamente, secondo i predetti profili e credenziali, anche gli eventuali documenti allegati sono visibili in forme diverse, fino al livello di completata anonimizzazione.
3. Per assicurare la centralità e la condivisione anonima dei dati, nonché possibilità di statistiche complessive sugli stessi è usato un solo DB su cui confluiscono tutti i dati imputati dai diversi utenti e al quale accede, tramite il manager di MSSQL, per manutenzione solo l'Amministratore del sistema. Con periodicità minima mensile, mediante piani di manutenzione realizzati in MSSQL, sono eseguiti backup dei dati e dei transaction log su un NAS configurato in RAID5.
4. Il Laboratorio territoriale sperimentale per la sanità penitenziaria della Regione Campania "Eleonora Amato", titolare dei diritti dell'applicativo, e la Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale della Campania si riservano il diritto di modificare la sede fisica di allocazione del sistema SMOP (applicazione e Database), sempre assicurando il rispetto dei requisiti

minimi di sicurezza e tutela dei dati previsti dal presente Accordo e dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 6 – Manutenzione, amministrazione e ulteriori sviluppi del sistema.

1. La manutenzione e l'amministrazione del Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP" è di esclusiva competenza del titolare dei diritti e della Regione Campania, che ne copriranno gli oneri e ne assicureranno l'espletamento con efficacia ed efficienza e comunque nel rispetto delle normative nazionali pertinenti. Ogni sviluppo realizzato dalla Regione Campania sarà reso disponibile senza oneri al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, ferma restando la garanzia del mantenimento del livello di compatibilità proprio dell'applicativo precedentemente a ciascuno sviluppo.
2. Per quanto inerente gli interventi di manutenzione e amministrazione necessari all'efficiente funzionamento del sistema, si conviene che gli stessi - analogamente a quanto avviene per le attività dei singoli utenti abilitati ad accedere al sistema - saranno costantemente tracciabili, rendendo anche disponibili, su richiesta, files di log idonei a consentire l'identificazione degli operatori intervenuti e il dettaglio delle attività svolte, comprensivo di ora e data dei singoli interventi.

Art. 7 – Formazione e aggiornamento degli utenti.

1. La Regione Campania, senza oneri aggiuntivi a proprio carico, prioritariamente attraverso il Laboratorio territoriale per la sanità penitenziaria della Regione Campania "Eleonora Amato", o in subordine per il tramite di altre articolazioni indicate dalla Direzione Generale Tutela della salute e Coordinamento del SSR della Giunta regionale, assicura la disponibilità di ogni opportuno intervento formativo per lo staff e i collaboratori del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e delle altre Amministrazioni o Autorità allo stesso collegate per l'utilizzo del sistema. La Regione Campania e il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale convengono di favorire gli scambi formativi in tema di superamento degli OPG e servizi agli stessi alternativi, rendendo disponibile l'accesso gratuito, in qualità di discente, agli eventi formativi organizzati per il proprio personale, anche favorendo il coinvolgendo nelle predette attività del Laboratorio territoriale per la sanità penitenziaria della Regione Campania "Eleonora Amato".

Art. 8 – Strumenti di collaborazione interistituzionale.

1. Il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale provvederà a designare un proprio rappresentante che, insieme ai rappresentanti delle altre Regioni e Amministrazioni che utilizzano il sistema in parola, costituirà un Comitato tecnico-scientifico, da attivarsi nell'ambito del Laboratorio territoriale sperimentale per la sanità penitenziaria "Eleonora Amato" della Regione Campania, ai fini dello specifico supporto e indirizzo all'aggiornamento e allo sviluppo del sistema.

Art.9 – Oneri.

1. Per tutto quanto previsto dalla presente convenzione, non sono previsti oneri per il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale e per le sue articolazioni e per le Amministrazioni che, per il suo tramite, saranno abilitate all'accesso e all'utilizzo del sistema SMOP. Per la Regione Campania, analogamente, non sono previsti oneri aggiuntivi per tutto quanto previsto dalla presente convenzione.

Art. 10 – Monitoraggio, attuazione e verifica.

1. Tutte le attività, le implementazioni e le iniziative, elaborate e/o realizzate ai sensi del presente Accordo, così come la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia di quanto allo stesso, sia sotto il profilo della qualità organizzativa che della qualità del processo, sono sottoposti all'indirizzo, al monitoraggio ed alla

valutazione del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 8, anche in collegamento con le competenti articolazioni individuate dalle singole Regioni, in funzione delle diverse eventuali obbligazioni statutarie ed organizzative.

Art. 11 – Data protection.

1. Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è fruitore dei dati personali di cui al sistema informativo SMOP per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
2. L'accesso a SMOP del Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è limitato alle sole informazioni pertinenti, non eccedenti e necessarie rispetto alle finalità di cui trattasi, ed ha luogo in forza della creazione e messa a disposizione, ad opera del Laboratorio territoriale per la sanità penitenziaria "Eleonora Amato" della Regione Campania, di utenze di accesso (associate a credenziali di autenticazione individuali secondo la coppia "username/password") idonee da assicurare che il livello di accesso ai dati presenti in SMOP sia allineato allo specifico profilo dell'operatore di cui il Garante richiede l'abilitazione.
3. Ai fini della creazione delle utenze di accesso a SMOP, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale comunica alla Regione Campania l'elenco degli incaricati del trattamento, designati in forza di meccanismi di autorizzazione che coinvolgono attivamente le figure apicali degli uffici interessati. Tale elenco deve contenere la specifica del livello di accesso richiesto per ogni singolo incaricato da abilitare, nonché le informazioni personali minime necessarie ai fini della relativa operatività su SMOP.
4. Il Garante assicura che l'accesso ai dati venga consentito esclusivamente al personale dipendente o a soggetti ad esso assimilati ovvero ad altri soggetti che siano stati designati quali incaricati del trattamento dei dati; a tal fine il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale procede alla tempestiva richiesta di revisione del profilo di accesso ovvero alla disabilitazione dei soggetti preposti ad altre mansioni o che abbiano cessato il rapporto con l'Ente.
5. Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale assicura che il personale designato ai fini delle operazioni di trattamento di cui alla presente Convenzione, anche a mezzo dell'ausilio del Laboratorio territoriale per la sanità penitenziaria "Eleonora Amato", sia opportunamente istruito in tal senso e riceva precise e dettagliate istruzioni anche in merito alle responsabilità connesse all'uso illegittimo dei dati.
6. In considerazione delle caratteristiche del sistema informativo SMOP di cui al precedente articolo 5, spettano alla Regione Campania la determinazione e l'attuazione delle misure giuridiche, organizzative e tecniche adeguate ad assicurare che le operazioni di trattamento dati realizzate a mezzo SMOP siano conformi alla normativa di settore e garantiscano i principi di protezione dei dati personali e la tutela dei diritti degli interessati (es. pseudonimizzazione dei dati; cifratura dei dati, adozione di procedure idonee a ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico; svolgimento di test di verifica circa l'efficacia delle misure di sicurezza in essere; nomina dell'Amministratore di sistema; nomina del Data Protection Officer). Dette misure sono riesaminate e aggiornate in funzione dei progressi tecnici e dell'evoluzione dei rischi.
7. Con riferimento alle attività di cui al precedente comma 6, la Regione Campania consente al Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale verifiche periodiche in ordine alle misure di sicurezza adottate, mediante invio di specifici report a cadenza temporale attestanti le attività svolte.
8. Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è comunque tenuto all'adozione, all'interno dei propri locali, di tutte quelle misure organizzative di sicurezza tese ad abbattere i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del trattamento dei dati personali trattati per effetto della presente Convenzione (i.e. adozione di misure di protezione delle postazioni di lavoro che accedono a

SMOP nonché perimetrali logico-fisiche delle stesse, quali ad esempio: credenziali di accesso alle postazioni, uso di software antivirus aggiornati sulle postazioni, firewall perimetrali, etc. etc.).

9. Il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è responsabile per le violazioni dei dati (divulgazione, perdita, distruzione, modifica, diffusione indebita, accesso non autorizzato) imputabili alle persone fisiche autorizzate, su designazione dello stesso, a compiere operazioni di trattamento dati a mezzo SMOP. Accertata la violazione, il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale è tenuto ad adempiere alla prescrizione di cui all'articolo 1 del provvedimento del Garante del 2 luglio 2015 "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche".
10. Con riferimento a tutto quanto precede, attesa l'attuale fase di transizione della normativa interna in materia di dati personali (il Regolamento UE 679/2016, già in vigore dal 24 maggio 2016, sostituirà l'attuale Direttiva 95/46/CE e supererà l'attuale Codice della Privacy a far data dal 25 maggio 2018), la Regione Campania e il Garante Nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nell'esecuzione della presente Convenzione, tengono conto, entro i rispettivi ambiti di competenza, di tutto quanto si rende necessario ai fini dell'adeguamento dei processi di trattamento dei dati alle nuove realtà normative.

Per la Regione Campania _____

Per il Garante Nazionale dei diritti
delle persone detenute o private
della libertà personale _____